

	ALLEGATO A2	
	COMUNE DI CASTELLO TESINO - PROVINCIA AUTONOMA DI	
	TRENTO	
	REP.N. /DD.	
	SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL	
	BIOLAGO CON EDIFICIO DI SERVIZIO SITO IN VIA DE LE PARTI IN	
	C.C. CASTELLO TESINO.	
	L'anno duemilaventidue addì del mese di , alle ore	
	nella Residenza Municipale di Castello Tesino, in Via Dante n. 12.	
	Tra i Signori:	
	1. , nata a , il domiciliata per la carica	
	presso la sede comunale, che interviene nel presente atto in nome e per	
	conto del Comune di Castello Tesino, con sede a Castello Tesino, Via	
	Dante n.12, codice fiscale e partita IVA n. 00247030224;	
	E	
	2. la ditta con sede in, via n. ...	
	(codice fiscale numero di iscrizione al registro imprese e partita	
	IVA.....), che per brevità sarà di seguito denominata	
	“concessionaria” per la quale interviene il signor..... nato a	
	 il (C.F.) nella sua qualità di	
	legale rappresentante della stessa.	
	I comparenti della cui identità io segretario comunale sono certo rinunciano,	
	con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.	
	Premesso che l'Amministrazione comunale ha realizzato un Biolago ed un	
	edificio di servizio in via De Le Parti.	
		1

	Premesso che:	
	- con deliberazione della Giunta Comunale n.del..... dichiarata	
	immediatamente esecutiva, è stata indetta un’asta pubblica per assegnare	
	la gestione del Biolago ed un edificio di servizio in via De Le Parti;	
	- la gara è stata aggiudicata a vista la	
	verifica, con esito favorevole, della sussistenza in capo alla stessa dei	
	requisiti richiesti dal bando di gara.	
	tutto ciò premesso	
	Le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della precedente	
	narrativa, al fine di garantire le reciproche posizioni, convengono e stipulato	
	quanto segue: CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DEL	
	BIOLAGO CON EDIFICIO DI SERVIZIO IN VIA DE LE PARTI A	
	CASTELLO TESINO.	
	ARTICOLO 1	
	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
	Il Comune cede in concessione d’uso, alla società	
	, la gestione della struttura	
	denominata “BIOLAGO CON EDIFICIO DI SERVIZIO” di proprietà	
	comunale sito in via De Le Parti di Castello Tesino. L’immobile dato in	
	concessione, evidenziato e descritto nella planimetria “allegato A4” al	
	presente atto come parte integrante, è concesso nello stato di fatto e di	
	diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario.	
	La struttura viene concessa parzialmente arredata, come risultante dall’	
	inventario allegato A5 al presente contratto. Ulteriori arredi, finalizzati alla	
	gestione ottimale della stessa, potranno essere aggiunti dal concessionario	
		2

	a proprie spese.	
	E' facoltà del Concessionario attivare un esercizio di somministrazione di	
	sole bevande di tipologia C <i>"somministrazione di bevande effettuata</i>	
	<i>congiuntamente all'attività prevalente di BIOLAGO"</i> - sottotipologia d)	
	<i>"bevande alcoliche ed analcoliche"</i> di cui alla L.P. 09/2000 e relativo	
	regolamento di esecuzione. La limitazione alla sottotipologia d) costituisce	
	elemento imprescindibile dall'esercizio dell'attività.	
	L'allestimento, anche ai fini igienico sanitari, nonché l'ottenimento di tutte le	
	autorizzazioni necessarie ai fini della somministrazione di sole bevande	
	sarà ad esclusiva cura e spese del Concessionario.	
	ARTICOLO 2	
	SCOPO	
	Scopo della concessione è la gestione dell'intera struttura (Biolago e	
	dell'edificio di servizio in via De Le Parti) per offrire un servizio alla	
	collettività. La gestione non potrà essere effettuata per scopo diverso da	
	quello previsto nella presente concessione, salvo i casi eccezionali	
	formalmente autorizzati dal Comune.	
	ARTICOLO 3	
	USO DELL'IMPIANTO	
	Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto,	
	usando la diligenza adeguata alla natura della struttura. Dovrà inoltre	
	osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le	
	disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura	
	dell'impianto in oggetto.	
	A tal fine e con la sottoscrizione del presente atto si consegna come	
		3

	allegato A6 il piano di gestione e autocontrollo del Biolago, che il	
	Concessionario si impegna ad applicare ed implementare per quanto	
	occorra.	
	ARTICOLO 4	
	DURATA DELLA CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE	
	La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 3	
	(tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e comunque	
	non oltre la data del 30 settembre 2024, eventualmente rinnovabile una	
	sola volta per ulteriori anni 3 (tre), previo accordo fra le parti ed in assenza	
	di contestazioni e/o inadempimenti contrattuali.	
	In caso di rinnovo l'Amministrazione, si riserva di rivedere il canone di	
	concessione e le condizioni indicate nel presente contratto.	
	Dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del Biolago dalle ore	
	10,00 alle ore 19,00; peraltro l'orario potrà essere ridotto, con il consenso	
	dell'Amministrazione comunale, in relazione a particolari condizioni	
	climatiche.	
	L'Amministrazione si impegna a consegnare le attrezzature minimali	
	necessarie a ciò.	
	Per motivi di pubblica utilità e salvaguardia della sicurezza e salute, a sua	
	discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà comunque revocare o	
	sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò	
	comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.	
	ARTICOLO 5	
	CANONE DI CONCESSIONE	
	Il canone annuo di concessione viene stabilito ed accettato in	
		4

	euro..... + aggiornamento ISTAT per ogni anno successivo (100%),	
	come risultante dal verbale di gara in atti prot. N.....del.....Nel	
	caso di chiusura, o contingentamento del numero massimo di accessi	
	(numero di persone) consentiti all'interno della struttura durante	
	l'emergenza epidemiologica da Covid-19 il canone di concessione verrà	
	ridotto di una percentuale che verrà determinata con apposito	
	provvedimento.	
	Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da	
	contestazioni od eccezioni del Concessionario di qualsiasi specie e natura.	
	Il Concessionario si dichiara fin d'ora impegnato a versare sul conto	
	corrente di tesoreria intestato al Comune di Castello Tesino le quote	
	annuali del canone (unica rata annuale), pari ad euro....., in	
	via anticipata, acconsentendo che, in caso di mora, ed indipendentemente	
	dalla facoltà del Comune di Castello Tesino di avvalersi della risoluzione	
	del contratto, l'Amministrazione possa prelevare l'importo del canone non	
	versato dal deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 10.	
	L'unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate	
	dall'Amministrazione comunale di Castello Tesino.	
	La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto. L'ultima sarà	
	calcolata in proporzione al periodo effettivamente goduto.	
	In caso di eventuale ritardo nei versamenti oltre il termine di tre mesi	
	l'Amministrazione comunale è autorizzata fin d'ora ad esperire ogni azione	
	di tutela legale idonea a garantire i necessari adempimenti o dichiarazione	
	di decadenza per inadempimento contrattuale.	
	Il mancato pagamento del canone nel termine di tre mesi dalla scadenza di	
		5

	una singola rata annuale darà facoltà alla concedente di ritenere risolto il	
	presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (mediante	
	comunicazione da parte del concedente di volersi avvalere della	
	risoluzione, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, con fissazione di un termine per l'adempimento) salvo il	
	risarcimento del danno.	
	In caso di risoluzione il Concessionario è tenuto alla restituzione immediata	
	dei beni oggetto del presente contratto.	
	ARTICOLO 6	
	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	Il Concessionario dovrà rispettare le seguenti condizioni di contratto:	
	- dovrà garantire il rispetto di tutti gli impegni assunti in sede di gara;	
	- alla scadenza non spetterà al Concessionario alcuna indennità di	
	avviamento o prelazione di sorta;	
	- dovrà garantire l'apertura della struttura quantomeno nei periodi dal 15	
	giugno al 15 settembre e giornalmente dalle ore 10.00 alle ore 19:00;	
	- dovrà garantire l'assoluto rispetto della destinazione della struttura così	
	definita dall'Amministrazione, fatta salva deroga scritta;	
	- dovrà garantire la custodia della struttura;	
	- nei periodi di apertura, dovrà garantire la custodia con la presenza	
	continua di personale, in numero adeguato, in possesso del brevetto di	
	salvataggio adeguato al tipo di impianto ed in grado di usare il defibrillatore,	
	ai sensi delle norme vigenti;	
	- dovrà garantire lo sfalcio dell'erba, la pulizia dell'area, dei bagni e delle	
	docce (garantendo anche il rispetto delle norme di sicurezza in relazione	
		6

	all'emergenza COVID) nonché lo svuotamento dei cestini e gli interventi di	
	manutenzione ordinaria;	
	- dovrà mettere a disposizione, anche a pagamento, gli ombrelloni	
	necessari a soddisfare l'utenza presente in loco;	
	- dovrà riservare all'Amministrazione comunale l'utilizzo della struttura con	
	precedenza assoluta nell'uso, fino a n. 5 giornate e con ingressi gratuiti,	
	qualora si verificasse una necessità propria o da parte di gruppi con sede	
	nel Comune, di organizzare manifestazioni a carattere ricreativo, culturale o	
	a tema sportivo, con l'obbligo del solo preavviso scritto di almeno tre giorni.	
	Sono altresì a carico del concessionario:	
	- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e	
	custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa	
	ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con	
	specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile;	
	- tutti gli oneri connessi all'apertura e manutenzione del biolago (pulizia	
	quotidiana anche delle vasche, custodia, manutenzione ordinaria di tutta la	
	struttura concessa, di tutti gli impianti compresi, ed in aggiunta anche la	
	manutenzione straordinaria degli arredamenti dell'edificio Servizi);	
	- le spese di consumo di energia elettrica, a carico del Concessionario,	
	saranno addebitate al Concessionario da parte del Comune, previa lettura	
	iniziale e finale del contatore, per ogni anno della concessione;	
	- tutte le spese delle pulizie, relative agli spazi esclusivi e tutte le spese	
	inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del	
	conduttore sono a carico del Concessionario, nonché i costi relativi al	
	materiale vario e a quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto;	
		7

	sono compresi i costi energetici relativi al sollevamento della risorsa idrica	
	dalla falda e al funzionamento delle pompe per la circolazione dell'acqua	
	all'interno del biolago;	
	- Il Concessionario si obbliga, in ogni caso, a rimborsare a consuntivo al	
	Comune di Castello Tesino ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali	
	che non risulti essere intestata direttamente al Concessionario, ivi incluse	
	le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a	
	carico del conduttore;	
	- la corretta e puntuale applicazione di quanto previsto nel Piano di	
	gestione e autocontrollo;	
	- l'applicazione dell'eventuale normativa provinciale che	
	disciplina/disciplinerà l'uso e la gestione delle strutture come quella oggetto	
	di concessione.	
	Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, la	
	struttura, le sue pertinenze e relative attrezzature in perfetto stato di	
	efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al	
	termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità ed in tal senso	
	sottoscrive l'allegato A5 ove risultano analiticamente elencate ed	
	inventariate le attrezzature ed i materiali che in contraddittorio verranno dati	
	in consegna accertandone le condizioni che in contraddittorio verranno	
	discusse.	
	In caso di mancato adempimento a quanto qui previsto all'Amministrazione	
	comunale è data facoltà di:	
	1) diffidare il gestore ad adempiere entro breve congruo termine;	
	2) decorso il termine di cui al numero precedente, interviene direttamente	
		8

con proprio personale addebitando le spese alla controparte, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 7

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- gli oneri di manutenzione straordinaria del compendio;
- eventuali problematiche inerenti alla purezza e la balneabilità dell'acqua riguardanti il pozzo di entrata; mentre, eventuali problematiche dovute alla non corretta pulizia e gestione del Biolago, dovranno essere risolte dal Concessionario, il quale risponderà anche per il danno di immagine causato al Comune.

ARTICOLO 8

SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario non potrà sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni dello stato del terreno, degli impianti e dell'immobile oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità od omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle

persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo l'affittuario stipulerà adeguata polizza assicurativa, polizza che dovrà essere presentata all'Amministrazione prima dell'inizio dell'attività.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del Biolago e dell'edificio di servizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso detto compendio, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, liberando il Comune, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Comune prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con la Compagnia, agli atti sub prot. dd. per un massimale pari a Euro 10.000.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività; nonché polizza per coprire il rischio locativo di cui agli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per un massimale di Euro 1.000.000,00. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, sono condizioni essenziali per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

ARTICOLO 10

CAUZIONE

A garanzia di tutti gli obblighi facenti capo al Concessionario e specificati nel presente contratto, compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento del canone e delle utenze, il gestore dovrà depositare, all'atto di consegna della struttura e, se non ancora intervenuta, alla stipula contrattuale, una cauzione di Euro 50.000,00, anche mediante polizza fideiussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, salvo liberatoria anticipata per rescissione del contratto prima della scadenza. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di concessione, sarà restituito al termine del contratto a condizione che il Concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni ottenuti in concessione, da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 entro i termini disposti dall'Amministrazione determina la decadenza dell'affidamento e la facoltà dell'Amministrazione di affidare la struttura al concorrente che segue nella graduatoria.

La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale per cause inerenti all'aggiudicatario, ritenendo tale termine quale essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza

le caratteristiche di cui all'Avviso d'asta inerente alla procedura pubblica di selezione del concessionario.

ARTICOLO 11

INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione nonché in via integrativa di quanto risultante dal libro IV titolo III, capo VI° e dal libro V, titolo VIII, capo I, del codice civile, il Comune potrà revocare la concessione con effetto immediato. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di 180 giorni.

L'entrata in vigore di nuove norme correlate alla fruibilità del biolago non sarà considerata causa di risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 12

CONDIZIONI DI LAVORO E SICUREZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il Concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà

adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in Comune entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il Comune può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il Concessionario si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al Concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal Concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 10 e fino alla concorrenza della stessa.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle

	disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.	
	Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.	
	Le parti definiranno con le modalità di cui all'art. 6, ultimo capoverso, qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione e dal contratto da stipulare.	
	Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà definita in sede giudiziaria. Le parti concordano di eleggere competente il Tribunale di Trento.	
	Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.	
	Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.	
	Il Biolago dovrà essere aperto al pubblico in presenza dei requisiti minimi di sicurezza e di igiene di cui all'allegato A6-Piano di Gestione e Autocontrollo e dell'eventuale normativa di riferimento.	
	L'area del Biolago potrà essere aperta in ogni momento al pubblico quale solarium ed area di svago purché non si consenta la balneazione, ove non siano raggiunti i requisiti suddetti.	
	In ogni caso gli impianti del Biolago (pompe, approvvigionamento, pulizia,	
		15

verifica dei parametri di balneabilità) dovranno essere in esercizio, così come la manutenzione del medesimo che dovrà essere attivata per tutto il tempo di durata della concessione.

ARTICOLO 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 15

CODICE DI COMPORTAMENTO E PANTUFLAGE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Castello Tesino, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19/07/2014, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

ART. 16

PRIVACY

Titolare del trattamento è il Comune di Castello Tesino, con sede in Castello Tesino (e-mail info@comune.castello-tesino.tn.it, sito internet www.comune.castello-tesino.tn.it. Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse. Modalità del trattamento I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge e sono oggetto di trasferimento all'estero. I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Personale. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

	- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;	
	- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;	
	- richiedere la portabilità dei dati;	
	- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;	
	- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;	
	- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.	
	ART. 17	
	ELEZIONE DOMICILIO	
	Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.	
	ART. 18	
	RICHIAMI NORMATIVI	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.	
	ART. 19	
	SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.	
	ART. 20	
	REGISTRAZIONE	
	Il presente atto è soggetto a registrazione, trattandosi di prestazioni	
		18

soggette ad I.V.A. si chiede la registrazione a taxa fissa, ai sensi dell'art.

38 del DPR 26.10.1972, n. 634.

Letto, confermato e sottoscritto

- LA SINDACA ()

- L'IMPRESA CONCESSIONARIA

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Certifico io sottoscritto Zanettin dott.ssa Amelia, Segretario comunale del
Comune di Castello Tesino che i Signori:

, nato a il , il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco
del Comune di Castello Tesino, codice fiscale e partita iva numero ;

, nato a il , il quale interviene nel presente atto in qualità
Legale Rappresentante di ., con sede legale in , via nr. partita
iva e codice fiscale numero , identificato mediante carta identità n. del
;

della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto digitalmente.

Castello Tesino, 2022

Il Segretario comunale (Zanettin dott.ssa Amelia)